

(N. 1829)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(ZOLI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 9 AGOSTO 1951

Ritenuta straordinaria mensile sugli stipendi dei magistrati a favore dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

ONOREVOLI SENATORI. — Le innovazioni apportate al sistema del trattamento economico dei magistrati con la legge 24 maggio 1951, n. 392, per le ripercussioni che avrebbero sulla possibilità di funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani, rendono necessario un riesame dei criteri con i quali sono organizzate le entrate dell'Istituto stesso per adeguarle alla nuova situazione.

Come è noto, l'Istituto predetto fu creato nel 1919 (regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598) con finalità assistenziali delle quali è superfluo in questa sede illustrare la importanza ed i benefici effetti. Basta accennare che esso ha svolto la sua attività specialmente nei seguenti campi:

- a) borse di studio in favore dei figli di magistrati in servizio;
- b) borse di studio in favore di orfani dei magistrati;
- c) indennità per spese funerarie;

d) premi di nuzialità per figlie ed orfane di magistrati;

e) sussidi ai magistrati in servizio o in pensione o a familiari di magistrati defunti nei più vari casi di bisogno;

f) assegni o sussidi alle vedove di magistrati non aventi diritto a pensione.

Dall'epoca della sua fondazione (1919) fino al 1936, le risorse dell'Istituto furono costituite quasi esclusivamente da una lieve ritenuta obbligatoria sugli stipendi dei magistrati, che, fissata in origine in una lira al mese (regio decreto-legge 2 settembre 1919, numero 1598) fu poi (regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2775) elevata a lire due per i giudici, a lire tre per i magistrati di Appello, ed a lire quattro per i magistrati dei gradi superiori. Questa misura fu, poi, raddoppiata con legge 8 luglio 1929, n. 1276, sì che attualmente essa è di lire due per gli aggiunti giudiziari, di lire quattro per i giudici ed equiparati, di lire sei per i magistrati di Appello, di lire otto per i magistrati di Cassazione.

Nel 1936, per procurare un incremento delle entrate, sì da poter far fronte ai bisogni crescenti, venne prescritta (regio decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 113) una ritenuta del 3 per cento sulle somme corrisposte ai magistrati a titolo di compenso per lavoro straordinario, premi di rendimento, indennità di missione, gettoni di presenza, ecc.

Soltanto l'incremento di questa voce dell'attivo ha consentito all'Istituto di continuare a svolgere la sua attività, e ad accrescere i casi ed i limiti dei suoi interventi negli anni decorsi, quando, per ragioni varie, più gravi e più urgenti si manifestavano i bisogni dei magistrati in servizio, e quelli dei pensionati, e quando le condizioni delle vedove e degli orfani dei magistrati divenivano ogni giorno più meritevoli della premurosa e concreta solidarietà dell'Istituto.

Ora, come è noto, con la citata legge 24 maggio 1951 n. 392 è stato mutato il sistema di retribuzione, comune a tutti i dipendenti dello Stato, fondato su una pluralità di voci, ed è stato adottato invece il sistema dello stipendio o assegno unico. Pertanto i compensi per il lavoro straordinario sono stati aboliti, perchè conglobati nell'assegno.

Di conseguenza, qualora non si provvedesse diversamente, la ritenuta del 3 per cento, sulle somme corrisposte per lavoro straordinario, cioè sulla voce più cospicua delle entrate dell'Istituto, sarebbe cessata del tutto. E in

tal modo sarebbe quasi paralizzata la benefica attività dell'Istituto, il quale non potrebbe più contare che sui fondi della ritenuta obbligatoria sugli stipendi (che essendo stabilita, come si è sopra esposto, in misura non proporzionale ma fissa non subirebbe alcun aumento) e della ritenuta sulle indennità di missione.

Per ovviare a tali conseguenze deleterie per la vita dell'Istituto è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale in sostituzione della ritenuta fissa sullo stipendio, e di quella proporzionale sui compensi per lavoro straordinario, viene stabilita a favore dell'Istituto stesso una ritenuta di lire 0,30 per cento (tre per mille) sullo stipendio e assegno spettante ai magistrati.

Il contributo proposto non supererà, o supererà di poco, quanto già nel complesso veniva precedentemente ritenuto sullo stipendio, e sui compensi per lavoro straordinario, e non potrà certo apparire gravoso ai magistrati, se si tien conto che, pur con le migliorate condizioni economiche, l'attività dell'Istituto costituirà un aiuto provvidenziale insopprimibile nei tanti casi di sventura e di bisogno sia per i magistrati, sia, ancor più, per le vedove e per gli orfani.

La decorrenza della norma è collegata con l'entrata in vigore del nuovo trattamento economico della Magistratura, allo scopo di evitare qualsiasi soluzione di continuità nelle entrate dell'Istituto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La ritenuta straordinaria sugli stipendi dei magistrati istituita dall'articolo 6 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1598, e modificata dal regio decreto-legge 30 dicembre

1923, n. 2775, e dalla legge 8 luglio 1929, n. 1276, è stabilita nella misura del 0,30 per cento sul trattamento globale stabilito dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, sulla distinzione dei magistrati secondo le funzioni e sul trattamento economico della Magistratura.

La disposizione del comma precedente ha decorrenza dalla entrata in vigore della legge 24 maggio 1951, n. 392.